

IL CROCFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE DOPO STRASBURGO: UNA QUESTIONE ANCORA APERTA*

Sommario: *1. Invalidità delle norme che impongono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. 2. Il limite della sentenza Lautsi. 3. Insufficienza della soluzione bavarese. 4. Muro bianco o muro barocco? 5. Una proposta minore*

1. Invalidità delle norme che impongono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Con la sentenza *Lautsi* (r. 30814/06) la Gran Camera EDU, invertendo il giudizio espresso dalla decima sezione nel 2009, ha deciso che l'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, come è noto imposto in Italia da alcune minute norme secondarie, non viola l'art. 2 del Protocollo n. 1 (diritto dei genitori di impartire ai propri figli un'educazione conforme alle proprie convinzioni religiose e filosofiche) né l'art. 9 CEDU (libertà religiosa).

Naturalmente, tale pronuncia non risolve la questione della compatibilità delle norme in questione con il principio di laicità dello Stato, se valutata alla luce del solo ordinamento nazionale. La CEDU garantisce uno standard comune, ma minimo, di tutela, che non preclude l'espansione delle libertà a livello interno presso gli Stati aderenti. Come si vedrà a breve, inoltre, è la stessa Corte EDU a postulare che la decisione se affiggere o no il crocifisso nelle aule, a talune condizioni, rientra nel margine di apprezzamento degli Stati: la decisione di rigetto conseguentemente seguita non indica, allora, ciò che da noi si chiamerebbe una soluzione costituzionalmente obbligata.

Veniamo, dunque, all'ennesima analisi di quest'ultimo profilo¹, salva la necessità, a breve, di aggiungere qualche parola sull'indirizzo maturato a Strasburgo.

Inviterei chi legge a soppesare con spirito critico le seguenti proposizioni, e a valutare quale di essa sia allo stato opinabile: a) In Italia vige il principio di laicità dello Stato (tra le altre, Corte cost. sent. 203 del 1989); b) esso è un principio supremo dell'ordine costituzionale (tra le altre, Corte cost. sentt. nn. 202 del 1989; 259 del 1990; 508 del 2000); c) tale principio si declina in termini di neutralità rispetto alle confessioni religiose,

* Il presente scritto è destinato alla pubblicazione in un volume a cura di P. Pinna e S. Pajno, che raccoglierà i contributi del seminario di Sassari dell'Aprile 2011 dedicati al tema in questione.

¹ Ampiamente trattato, ad esempio, nei saggi racchiusi nel volume a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, *La laicità crocefissa?. Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino 2004

ed implica, pertanto, equidistanza da esse²; d) le norme statali vigenti impongono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, mentre tacciono sui simboli di religioni diverse dal cristianesimo; e) il crocifisso è un simbolo religioso; f) dotando gli istituti scolastici esclusivamente di quest'ultimo simbolo e disponendone l'affissione, lo Stato assume una posizione nient'affatto equidistante nel crogiuolo delle religioni praticate e praticabili; g) conseguentemente, le norme secondarie di cui si è detto sono invalide, e vanno perciò annullate dal giudice amministrativo, ovvero disapplicate dal giudice ordinario, quando non le si ritenga abrogate dall'entrata in vigore della Costituzione³.

La mia opinione è che, tra tali postulati, il solo a poter divenire oggetto di discussione si trovi *sub e)*, e riguardi, quindi, la natura religiosa del simbolo⁴: non a caso, sulla valenza culturale del crocifisso si è attestata non solo la posizione di chi, in giurisprudenza, ha respinto l'ipotesi dell'invalidità delle norme cui si è accennato, ma la stessa linea difensiva sviluppata a Strasburgo dal Governo italiano⁵.

Sarebbe dunque possibile volgere la polisemia del simbolo in testimonianza icastica dell'identità della comunità nazionale e della sintesi dei valori supremi cui essa si ispira, obliterandone la natura religiosa, e spostando l'asse del discorso su di un piano in ultima analisi estraneo all'area delle libertà.

Con ciò, non si è inventato nulla: a questo punto, infatti, mi piace ricordare che una analoga discussione, seppure a parti capovolte, si ebbe verso la fine del IV secolo d.c. tra il vescovo di Milano Ambrogio, ed il prefetto di Roma Simmaco.

Siamo, come è a tutti noto, nell'epoca crepuscolare dell'impero romano: nel 313 Costantino ha emanato l'editto sulla libertà di culto, ma, nel volgere di pochi decenni, ed in particolare a seguito del concilio di Nicea del 325 la situazione si è capovolta a vantaggio dei cristiani sui pagani, i quali ultimi ben presto da persecutori diverranno perseguitati. In tale contesto di grave crisi politica ed identitaria, Simmaco propone la reintegrazione dell'altare della Vittoria a Roma, innanzi al quale i romani erano soliti recare offerte alla dea ed al culto dell'imperatore: un simbolo potente, dunque, del connubio tra sfera religiosa e sfera pubblica che ha caratterizzato l'Urbe e poi, in particolare, l'impero.

La proposta è destinata ad avere successo presso il Senato, quando entra in scena il vero *leader* della cristianità di quell'epoca, Ambrogio, che vi si mostra fieramente avverso ed ingaggia una contesa retorica con Simmaco. Certamente, il prefetto di Roma è un pagano per vocazione politeista, al quale, verosimilmente, sfugge la comprensione stessa delle ragioni che possono indurre taluno non già a difendere

² G. Casuscelli, *Concordati, intese e pluralismo*, 1974, 144 ss e 169; L. Elia, *Introduzione ai problemi della laicità*, in AIC, Convegno annuale, Napoli 26 e 27 ottobre 2007 *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, 4; G. Brunelli, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, in *Problemi pratici cit.* 284

³ P. Veronesi, *Abrogazione "indiretta" o quaestio? Il crocifisso, i luoghi pubblici e la laicità sotto la lente della Corte*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocifissa?* cit. 311 ss.; D'Alessandro, *Un caso di abrogazione indiretta*, ivi, 96 ss

⁴ M. Olivetti, *Crocifisso nelle scuole pubbliche: considerazioni non politically correct*, in www.forumcostituzionale.it ritiene, invece, che la Costituzione non preveda il principio di laicità e che essa collochi "la confessione religiosa cattolica su un piano diverso dalle altre confessioni"

⁵ Sul necessario carattere religioso del crocifisso G. Gemma, *Spetta al giudice comune disporre la rimozione del crocifisso*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocifissa?* cit. 164

i propri dei, ma ad osteggiare quelli altrui: vi è allora una pleora di argomenti svolti su questo crinale, secondo l'idea che la divinità può essere ricercata in più di un modo ⁶.

Tuttavia, a noi interessa altro: per l'intera *Relatio* III, Simmaco gioca la carta della "cultura" identitaria: la Vittoria è il simbolo delle tradizioni dell'impero, grazie a cui Roma ha prosperato nei secoli⁷

Ambrogio, per superare questo efficace argomento retorico, si trova allora a dover spezzare il nesso tra religione e tradizione, confutando l'opinione di Simmaco per la quale la potenza di Roma è provenuta dal culto degli dei: Roma ha trionfato "*legiorum gratia, non religionum potentia*" (Epistola XVIII, 30)⁸. In altri termini, l'altare della Vittoria non è simbolo identitario dell'impero, ma contingente epifania di una religione primitiva, alla quale l'evoluzione del tempo ha sostituito la vera fede.

Se sono tornato su questo antico episodio, in termini brutalmente succinti, non è, o non è principalmente, per rimarcare che buoni argomenti contro la deificazione del crocefisso sono venuti da un Padre della Chiesa molti secoli fa, ma piuttosto per porre il quesito se davvero la contesa tra Ambrogio e Simmaco avesse ad oggetto, come parrebbe a prima vista, un fatto religioso. Il prefetto di Roma appartiene naturalmente a quell'*elite* pagana dell'impero, che ha cessato da lungo tempo di credere nei rozzi dei di derivazione omerica⁹, sicchè suona curioso che egli si spenda con tale vigore, al solo fine di consentire nuove offerte rituali innanzi alla Vittoria; Ambrogio, dal canto suo, non milita certo tra la folla invasata di fervore e furore religioso, che ad Alessandria mette a ferro e fuoco il Serapeo. Egli è un raffinato intellettuale, che si muove in un contesto di oramai irreversibile affermazione del cristianesimo, e che, forse, ha assai poco da temere sul piano religioso nel confronto con i simboli di altri culti. Anzi, si dovrebbe ritenere proprio il contrario: naturalmente, il cristianesimo ha già elaborato all'epoca di Ambrogio, come tutte le religioni, i propri simboli di denso significato¹⁰, ma tra di esse non vi è ancora il crocefisso, mentre è di là da venire l'insegnamento di Papa Gregorio Magno sull'utilità didattica dell'arte figurativa.

Il simbolo cristiano, in altri termini, è ancora segno che rappresenta ciò che non è direttamente rappresentabile. Su questo piano mi pare sussistere una profonda asimmetria tra la rivendicazione di Simmaco e la percezione, nella sfera religiosa, che ne possa avere un cristiano colto come Ambrogio. Il primo edifica la statua del suo dio, sapendo che essa non raffigura un evento della storia, ma ne sintetizza il culto, offrendo lo spazio fisico e simbolico per il rituale; il secondo, nell'eventuale raffigurazione del Cristo, non potrebbe all'opposto che percepire il *logos* che si rende carne nel nostro tempo ed interviene nella vicenda storica: la crocefissione non è ancora segno che rinvia ad un valore, è invece evento reale, che non allude, ma mostra¹¹. In questa prospettiva, quale forza *religiosa* mai avrebbe potuto avere la statua della dea

⁶ "Uno itinere non potest perveniri ad tam grande secretum" (Simmaco, *Relatio* III, 10)

⁷ "Repetimus igitur religionum statum qui rei publicae diu profuit" (Simmaco, *Relatio* III, 3); "Quis ita familiaris est barbaris ut aram Victoriae non requirat?" (Simmaco, *Relatio* III, 3)

⁸ F. Canfora, *Simmaco, Ambrogio. L'altare della Vittoria*, Palermo 1991, 229

⁹ A.J. Toynbee, *Il mondo ellenico*, Torino 1967, 201 e 218; B. Snell, *La cultura greca e le origini del pensiero europeo*, Torino 2002, 68

¹⁰ Clemente Alessandrino, codificando la tradizione paleocristiana, li indica nella colomba, nel pesce, nell'ancora, nella nave e nella lira (*Paed.* 3, 11, 59-60 = SC 158, 123).

¹¹ F. Bisconti, *Temî di iconografia Paleocristiana*, Città del Vaticano, 2000, 158 osserva che croce e crocefisso "appartengono a due distinti ambiti semantici, rispettivamente simbolico e rappresentativo", giacchè il simbolo della croce, diversamente dal crocefisso, è "per sua natura veicolo di significati ad esso attribuiti piuttosto che significativo di per sé". Si veda, inoltre, G.C. Argan, *Storia dell'arte*

della Vittoria agli occhi del cristiano, e più in generale la rappresentazione iconica degli dei falsi e bugiardi del paganesimo?

Viene allora il sospetto che i termini della contesa siano in parte differenti, ovvero che Ambrogio e Simmaco trovino utile discutere di religione, ma stiano anche e forse soprattutto pensando alla forza culturale dell'effigie, al significato mondano che essa può produrre.

È noto che alla fine del 300 d.c. l'impero romano è soggetto a possenti urti disgregatori, che infine ne determineranno la dissoluzione: si tratta del declino non già soltanto di una forma di governo, ma della cultura che oggi definiamo classica, e che aveva saputo tenere insieme, sotto il governo di Roma, il meticcio dei popoli, delle tradizioni, delle religioni. Una crisi, anzitutto, di identità valoriale, che un membro della classe dirigente destinata ad essere rapidamente soppiantata, come Simmaco, non poteva che avvertire in termini particolarmente drammatici: ed ecco la ricerca di un simbolo, laico e pagano, che, nell'offrirsi al culto personale dell'imperatore, ravvivasse la fiducia e la saldezza negli elementi fondanti di questa cultura. Ma Ambrogio, va ricordato, non è solo uomo di fede; egli è anzitutto uomo di governo, approdato alla carica vescovile, non ancora battezzato, dopo un lungo servizio pubblico: il suo progetto politico, ora che serve gli interessi della Chiesa, non può che essere l'opposto, mentre il suo intuito è predisposto a cogliere immediatamente, e a schivare con determinazione, il pericolo che l'ascesi del cristianesimo e dei cristiani verso la sfera civile del potere possa venire contrastato, attraverso la riproposizione di un simbolo pagano.

Insomma, è verosimile che tra Ambrogio e Simmaco si giochi una partita squisitamente di diritto costituzionale, e si ponga un problema con il quale, *mutatis mutandis*, torniamo a confrontarci anche oggi: il governo dei processi di integrazione politica attraverso simboli identitari comuni, a fronte, ed anzi in larga parte a causa, dell'esplosione del multiculturalismo e del conseguente indebolimento dei tratti costitutivi delle comunità nazionali. È sul terreno, vale a dire, l'esercizio di una funzione costituzionale, piuttosto che religiosa: Ambrogio preannuncia l'unità della *respublica christiana* come forma di stato destinata a trionfare, perlomeno idealmente, nell'età di mezzo¹²; Simmaco perde la sua battaglia in favore della *pax deorum* romana¹³.

Possiamo ora tornare ai giorni nostri, per interrogarci nuovamente, alla luce dell'episodio così succintamente rammentato, sul significato dell'esposizione del crocifisso in uno spazio pubblico, ed in particolare in un'aula scolastica; vi è da chiedersi se davvero l'argomento del simbolo identitario serva alla causa di chi lo propugna.

I giudici di Strasburgo, nel primo come nel secondo grado di giudizio, hanno condiviso l'idea "*que le crucifix est avant tout un symbole religieux*": ma tale affermazione è persino ridondante, rispetto a quanto mi propongo di sostenere in proposito; basta, piuttosto, attestarsi sulla posizione del Governo italiano, che ha

italiana, I, 2002, 147, secondo cui "il Cristianesimo (...) deve risolvere anche l'antitesi di iconismo e aniconismo; e la soluzione iniziale consiste appunto nel ricorrere a figurazioni indirette, cioè a figurazioni che significhino qualcosa al di là di se stesse"

¹² F. Chabod, *Storia dell'idea d'Europa*, Bari 1961, 33

¹³ I. Dionigi, *La maschera della tolleranza*, Rizzoli 2006, 19. In tale testo si possono leggere la *Relatio* III di Simmaco e l'epistola XVIII di Ambrogio. Si veda anche, sul punto in discussione, la conclusione di M. Cacciari, *ibidem*.

puntato, piuttosto, sulla polisemia del segno, percepibile sia in chiave religiosa, sia quale “simbolo culturale e identitario” dei “principi e valori fondanti della democrazia e della civilizzazione occidentale”, nei quali si rispecchia la Repubblica.

In altri termini, non vi è nessuno, né potrebbe esservi a pena di una grave lesione dell'identità cristiana¹⁴, che neghi la natura *anche* religiosa del crocifisso, ma vi sono molti inclini a credere che tanto più essa conviva con un tratto culturale in senso lato, quanto più se ne possa imporre a tal titolo la presenza nei luoghi pubblici.

L'episodio dell'altare alla Vittoria pare a me suggerire esattamente l'opposto: se un simbolo nasce nella religione e continua a viverci, la lesione che può conseguire dall'impiego “pubblico” di esso è direttamente proporzionale alla forza con cui il medesimo simbolo si è affermato nella vita civica.

Se l'ordinamento giuridico impone la presenza nei luoghi pubblici di un simbolo a valenza esclusivamente religiosa, non mi pare dubbio che sia offeso il principio di neutralità; se, tuttavia, il medesimo simbolo reca con sé anche un significato “culturale ed identitario” di valori propri della comunità nazionale, l'offesa salta di qualità e si aggrava: in tal modo, infatti, lo Stato celebra e consolida tali valori *per mezzo della religione* e contravviene al nocciolo stesso del principio di laicità, il divieto di servirsi della religione quale *instrumentum regni*¹⁵. Su tale base si è costruita la legittimazione stessa dell'organizzazione statale, superando a partire dal XVIII secolo, con innovazione copernicana, una tradizione di pensiero che dall'incoronazione di Carlomagno nell'800 d.c. si era trascinata fino ad allora.

Né Ambrogio, né Simmaco avrebbero potuto capire tale osservazione, poiché entrambi vivevano avviluppati nel nesso strettissimo di cosa pubblica e cosa religiosa, e trovavano naturale valersi dell'una per fini propri della seconda, e viceversa. La laicità esige l'opposto: la polisemia¹⁶ di un simbolo, piuttosto che offrire comode vie di fuga, aggrava il pericolo che, facendo leva sulla potente capacità di attrazione che esso esercita presso le comunità locali, lo Stato se ne serva ai fini di un processo integrativo, esso stesso basato sull'intreccio indistinguibile di valori religiosi e valori civici, giacché, come ha acutamente osservato S. Pajno¹⁷, il simbolo non ci dice solo ciò che siamo, ma ci mostra nel contempo ciò che dobbiamo essere.

Tale operazione implicherebbe un regresso di secoli nella struttura stessa dello Stato di diritto: ma, se si condivide questa premessa, si deve anche affermare che, quand'anche il crocifisso avesse assunto un significato laico, tale significato, posto che convive con il carattere religioso del simbolo, non varrebbe affatto a giustificare l'obbligatoria presenza nei luoghi pubblici.

¹⁴ A. Pugiotto, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, in *Diritto&Giustizia*, 2005, n. 3

¹⁵ M. Bignami, *Principio di laicità e neutralità religiosa: l'esperienza del giudice amministrativo italiano*, in www.giustamm.it, 2009, disponibile anche in www.associazionedeicostituzionalisti.it; M. Ruotolo, *La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale*, in *Giur. cost.* 2009, 5251 ss.

¹⁶ Nella quale J. Luther *Istruire la storia del crocifisso*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocifissa?* cit. 192, invita a considerare anche quanto potrebbe risultare da un'istruttoria sulla storia degli abusi del crocifisso. Sul punto, S. Luzzato, *Il crocifisso di Stato*, Torino 2011, 24 ss

¹⁷ Nella discussione che è seguita al Convegno di Sassari dell'1 aprile 2011, in occasione del quale queste note sono state scritte (nel testo, ove non diversamente indicato, la citazione degli Autori si intende riferita a quanto sostenuto in questa sede); inoltre, G. Brunelli, *Simboli collettivi cit.*, in *Problemi pratici cit.* 287

Ciò detto, le proposizioni concatenate con cui ho esordito ad inizio paragrafo tornano a legarsi insieme e convergono verso la conclusione per cui le norme che dispongono nel senso appena ripudiato sono irrimediabilmente in contrasto con il principio supremo di laicità dello Stato.

2. Il limite della sentenza Lautsi

I giudici di Strasburgo non hanno saputo cogliere il profilo cui si accennava al punto precedente, e tale omissione pare significativa.

La Gran Camera, con una sentenza contraddistinta da un percorso tortuoso e talvolta contraddittorio, ha anzitutto depotenziato il proprio spazio di intervento, affidando in via di principio al margine di apprezzamento dello Stato *“la décision de perpetue ou non une tradition”*: nel rinviare alle più generali osservazioni dedicate al punto da A. Simoncini, non posso non rilevare che mediante una simile formula la Corte europea non solo ignora del tutto il problema ostativo che ho cercato di segnalare *supra*, ma si spinge fino a conferire un qualche avallo alla tesi del Governo, secondo cui l'esposizione del crocifisso viene perpetuata in Italia per ragioni di tradizione culturale ed identitaria¹⁸. Nel contempo, il simbolo, come si è già visto, è accreditato di una natura religiosa, ma ugualmente di un significato non univoco, poiché oggetto di un dibattito curiale in Italia sul quale Strasburgo non ritiene di poter prendere posizione (paragrafi 67 e 68). Qui le esitazioni con cui procede la motivazione sono evidenti, fino al punto da indurre il giudice a ritrarsi dal proprio compito: se anche lo Stato membro esercita il proprio margine di apprezzamento nel perpetuare una tradizione, dovrà pur sempre essere la Corte EDU a chiarire se, alla luce della Convenzione, si abbia a che vedere nel caso di specie con un simbolo culturale, ovvero religioso, poiché, in assenza di tale valutazione, difetta uno degli elementi necessari al giudizio di compatibilità. Il che dimostra, a mio parere, che anche la Corte di Strasburgo pensa di poter volgere la polisemia del crocifisso in un argomento a vantaggio dell'esposizione pubblica, anziché contro di essa, come se scegliere tra l'uno e l'altro dei possibili significati fosse consentito di volta in volta, e come se detti significati potessero vivere, a seguito di tale opzione, isolati e paralleli tra loro, anziché ineludibilmente congiunti.

Il cuore della motivazione giunge subito dopo queste discutibili premesse: allo Stato spetta un ulteriore margine di apprezzamento, stavolta inteso a conciliare l'esercizio delle funzioni didattiche che sono assunte dalla mano pubblica, con l'osservanza del diritto dei genitori ad impartire ai figli un'educazione conforme alle convinzioni religiose della famiglia, salvo il divieto di proporsi uno scopo di indottrinamento degli allievi. In tale ottica, il crocifisso diviene *“un symbole essentiellement passif”*, ovvero incapace di esercitare *“une influence sur les élèves comparable à ce que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités religieuses”*.

Non è il caso di indugiare troppo sulle non lievi carenze che affliggono anche questa parte dell'*iter* motivazionale: basti osservare che la Corte EDU, al fine di escludere il fine di indottrinamento connesso

¹⁸ Tesi in cui pare riconoscersi I. Nicotra, *Il crocifisso nei luoghi pubblici*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocifissa?* cit. 238; in senso critico, tra molti, in particolare E. Rossi, *Laicità e simboli religiosi*, in *Problemi pratici* cit. 349

all'esposizione del crocefisso, richiama i propri precedenti, secondo cui è consentito nei programmi scolastici di "cultura religiosa" assegnare uno spazio maggiore alla conoscenza della religione praticata dalla maggioranza dei cittadini, rispetto alle altre. Con tale rinvio, i giudici paiono non rendersi conto dell'abisso che separa un insegnamento obiettivo e neutrale, che verta sul fenomeno religioso quale componente essenziale della storia dell'umanità, dall'affissione sulle mura di una classe di un simbolo : quest'ultimo, in sé, non ci insegna nulla, ma piuttosto rappresenta ciò che già sappiamo, o, ancor peggio, che saremmo tenuti a sapere. Non so davvero se vi sia in ciò un fine di indottrinamento, o piuttosto una pigra ricezione di invecchiati costumi, ma certamente, se uno scopo vi è, esso non può essere altro che l'indottrinamento, poiché di simboli e non di didattica stiamo discutendo.

Tuttavia, ciò che ora maggiormente mi preme è di riflettere sul senso dell'affermazione, secondo cui il crocefisso è un simbolo "passivo". Affermazione davvero stupefacente per chi ragioni in termini di diritto costituzionale: dubito che il tricolore possa, sventolando, indirizzare davvero taluno in modo determinante ad abbracciare i valori della Repubblica, ma ciò non toglie che esso di tali valori sia la sintesi figurativa, alla quale infatti la Costituzione dedica una disposizione collocata tra i principi fondamentali. In altri termini, per chi si proponga di integrare una comunità secondo valori fondanti, il simbolo è per definizione attivo, giacché vive con essi e li rappresenta¹⁹. Ma, ragionando in tal modo, siamo condotti a scoprire un'ovvietà: i giudici europei non sono giudici costituzionali. Al contrario, essi amministrano in via giurisprudenziale un catalogo di libertà individuali, senza porsi (o senza essersi posti, perlomeno in questa occasione) quelle questioni ordinamentali, che chiamano al confronto sull'esercizio di funzioni costituzionali di essenziale rilievo (nella specie la funzione integratrice ed i suoi limiti), capaci peraltro di impattare con forza sull'esercizio dei diritti. Se si tratta solo di apprezzare il grado di incisione di un condizionamento religioso per mezzo di un simbolo, rispetto al peso preponderante che possano rivestire in senso contrario l'educazione scolastica e familiare, si potrà forse concludere per la soccombenza del primo rispetto alla seconda (paragrafo 72), nella prospettiva del diritto dei genitori di allevare la prole secondo i propri convincimenti.

Ma contorni così netti si sfumano, non appena si sposti lo sguardo verso il principio di laicità dello Stato, per come viene intaccato dall'impiego strumentale di un elemento religioso nello spazio pubblico²⁰ e per come tale lesione si riverbera sulla libertà religiosa positiva e negativa del dissenziente, anzitutto a livello simbolico.

Ecco perché, in modo altrettanto significativo, la Gran Camera ha potuto affermare, a fronte di una duplice censura, che la violazione dell'art. 9 CEDU fosse meramente accessoria rispetto alla lesione dell'art. 2 del Protocollo n. 1, quest'ultimo norma speciale e l'altro norma generale. Sviluppando la motivazione sul terreno del bilanciamento tra educazione scolastica pubblica e diritto del nucleo familiare d'origine a trasmettere la propria religione ai figli, si è introdotto un argomento quantitativo, che ha posto del tutto in ombra il profilo qualitativo ontologicamente implicato dalla presenza di un simbolo religioso, quali che ne siano le capacità di

¹⁹ R. Smend, *Costituzione e diritto costituzionale*, (1928) trad. it. Milano 1988, 102 ss

²⁰ N. Marchei, *La vigenza delle norme regolamentari a seguito dell'entrata in vigore della Carta costituzionale*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocefissa?* cit. 205

“indottrinamento”, nello spazio pubblico deputato all’istruzione dei minori, anche in rapporto all’art. 19 della Convenzione sulla libertà religiosa.

Naturalmente, non si può imputare alla Corte di Strasburgo di non avere ragionato in termini di diritto costituzionale: si può invece sollecitare dottrina e giurisprudenza nel nostro Paese a proseguire la discussione.

3. Insufficienza della soluzione bavarese.

Auspiciabilmente superata l’imposizione pubblica di affiggere il crocefisso, resta da valutare un ulteriore profilo della questione. Da tempo è stato segnalato, infatti, che la rimozione di un obbligo non equivale di per sé ad affermazione di un contrario divieto²¹. Sarebbe allora possibile postulare la facoltà degli studenti di attivarsi, ai fini dell’esposizione nelle aule del simbolo religioso, nell’esercizio della libertà garantita dall’art. 19 della Costituzione.

Non vi è difficoltà a riconoscere che quest’approccio pone problemi in larga parte distinti, rispetto a quelli che si sono presi in considerazione innanzi. In particolare, lo Stato in questa versione cessa di praticare una propria politica integratrice per mezzo della religione, ma si limita a creare le condizioni favorevoli per l’esercizio della libertà religiosa degli alunni, offrendo le mura pubbliche al culto.

Si tratta di un’opzione di politica legislativa che, in regime di laicità positiva, non può venire negata al Parlamento, come, del pari, non potrebbe venire denegata, qualora essa si indirizzasse a favorire, in condizioni di rigida neutralità, l’esercizio della libertà dell’ateo e dell’agnostico a proclamare le proprie ragioni e a farne propaganda²²: tuttavia, mentre le religioni, come si è appena visto, hanno elaborato simboli per naturale inclinazione, nel corso di un processo storico di coagulo e di consolidamento della comunità dei credenti, ateismo ed agnosticismo non hanno condiviso tale percorso. Fin troppo molteplici sono stati gli approcci, le ragioni e le credenze alternative, e fin troppo violenta è stata l’invadenza della religione quale arma di terribile conformismo sociale, per dare i natali ad una altrettanto omogenea comunità di non credenti in cerca di simboli identitari. Inoltre, l’ateismo, di per sé, è senz’altro suscettibile di uno sbocco propositivo sulle ragioni della vita umana, ma, in quanto tale, si fraziona in tante, quante sono queste ragioni: il solo elemento che lo accomuna nelle sue articolate manifestazioni è dunque la negazione della prospettiva religiosa. Fino ad oggi, tale negazione non è sfociata in una allegoria simbolica, né sembra in sé avvertirne la mancanza (altra è la necessità di un segno che rinvia a ciò che si afferma esservi, altro il bisogno di un significante che esprima ciò che si neghi esservi). Fino a che tale stato delle cose non evolverà, possiamo

²¹ B. Randazzo, *Diversi ed eguali: le confessioni religiose davanti alla legge*, Milano 2008, 353 ss ss; M. Cartabia, *Il crocefisso e il calamaio*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, *La laicità crocefissa?* cit. 66;

²² F. Finocchiaro, *sub art. 19* in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Roma 1977, 260, che ravvisa nello stesso art. 19 Cost., oltre che nell’art. 21 Cost., la protezione del cd. ateismo attivo; più in generale, mentre S. Fois, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano 1957, 55 ha ritenuto che la libertà religiosa abbia carattere “privilegiato” rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali*, parte generale, Padova 1992, 391 riassume le ragioni della prevalente opinione opposta.

solo porci il problema dell'esposizione simbolica religiosa, secondo criteri di neutralità, per poi valutare se essa sia compatibile con la libertà negativa dell'ateo e dell'agnostico.

Infatti, una politica legislativa che crei condizioni favorevoli all'espressione della libertà religiosa è costituzionalmente ammissibile, a condizione che la neutralità non venga spezzata indirettamente, favorendo l'una confessione religiosa in rapporto alle altre, e, dunque, muovendo da una presunzione di adeguatezza del crocefisso quale simbolo comune agli studenti²³, per quanto vincibile, ovvero ponendo a disposizione di chi lo ritenga il solo crocefisso ai fini dell'esposizione in classe. A tali condizioni, ovvero che il muro dell'aula parta bianco e possa animarsi con un simbolo solo su iniziativa degli studenti, che ne saranno muniti in proprio, possiamo cominciare a discutere.

Da queste premesse possono derivare due modelli distinti: ora è il caso di occuparsi del primo di essi, la cd. soluzione bavarese, che ha convinto non pochi autori²⁴: il crocefisso viene esposto "in considerazione della connotazione storica e culturale della Baviera", ma, qualora uno studente avanzi una contestazione, spetta al direttore didattico contemperare le ragioni del dissenziente, se basate su "seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici", con la "volontà della maggioranza" (art. 7 della legge bavarese del 23 dicembre 1995). Come si vede, è venuta subito meno una delle condizioni che si erano appena apposte: gli alunni, entrando in classe, vi troveranno a campeggiare sulle mura il crocefisso, e saranno tenuti ad esprimere un dissenso. Naturalmente, a giustificare simile scelta unilaterale a vantaggio del cristianesimo milita, secondo il legislatore bavarese, il frusto e fasullo argomento dell'indentità culturale, che si è già cercato di inficiare nelle pagine precedenti. Tra l'altro, non è ben chiaro, a questo punto, per quale ragione taluno possa sentirsi offeso dalla presenza di un segno riassuntivo delle tradizioni bavaresi e perchè, conseguentemente, gli sia consentito di opporvisi in base alle proprie convinzioni religiose, posto che difficilmente tale facoltà sarebbe giustificabile se, in luogo del crocefisso, si fosse prescritta ad esempio l'esposizione della bandiera. E' fin troppo evidente che la questione ha qualità del tutto diversa, in presenza di un simbolo perlomeno a valenza anche religiosa. Assai poco mite appare poi la selezione, da parte di un funzionario della scuola, dei soli motivi "seri e comprensibili" dedotti dal dissenziente, come se davvero fosse consentito indagare nell'animo umano alla ricerca di ciò che vi è di apprezzabile (in base a non si sa quali criteri), rispetto a quanto si atteggi a capriccio. Un vero e proprio obbligo di motivare le ragioni di sé, con cui lo Stato pretende di esprimere un giudizio di attendibilità generale, rispetto ai parametri della collettività, sul foro interno di ciascuno di noi, spogliato della intimità, e persino delle titubanze, cui esso ha senza dubbio diritto.

Ma il nodo centrale si percepisce con riguardo alla fase decisionale che si rende necessitata, ove non si raggiunga un accordo amichevole tra gli studenti: il direttore didattico trova la regola adeguata al caso concreto, tenendo in conto, per quanto possibili, la "volontà della maggioranza".

Il confronto non è dunque ad armi pari, poiché l'elemento numerico fa ingresso quale criterio di bilanciamento delle libertà, per di più nelle mani non già del legislatore che vi è deputato costituzionalmente,

²³ *Contra*, M. Cartabia, *Il crocefisso* cit., in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, (a cura di) *La laicità crocefissa?* cit. 66

²⁴ S. Ceccanti, *E se la Corte andasse in Baviera?*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocefissa?* cit. 1 ss; M. Cartabia, *Il crocefisso* cit. ivi, 69 ss; S. Prisco, *Il valore della laicità e il senso della storia*, ivi 279; B. Randazzo, *Diversi ed eguali* cit., 353

ma di un funzionario. Non a caso questa soluzione non è nata presso una comunità ove convivono, in modo pressappoco equilibrato, plurime tradizioni religiose, ma presso la culla del cattolicesimo nell'Europa centro-settentrionale²⁵. Non è chiaro, allora, in che risiederebbe il pluralismo valorizzabile in seno all'autonomia scolastica, quando le maggioranze sono per necessità precostituite in ciascuno degli istituti educativi.

Su questo punto, peraltro, la nostra Corte costituzionale si è già ripetutamente pronunciata, escludendo l'assunzione in rilievo di un criterio numerico in rapporto all'esigenza di "pari protezione della coscienza di ciascuna persona" (sentt. nn. 925 del 1988; 440 del 1995; 329 del 1997).

Si è contestato (M. Cecchetti) che un simile divieto possa estendersi dalla sfera dell'intervento pubblico a quella della formazione sociale scolastica, ove invece la comunità ben avrebbe modo di giungere, al termine di un procedimento assistito da idonee garanzie, ad organizzarsi secondo le regole che la maggioranza dei suoi componenti reputano soddisfacenti²⁶. L'argomento non mi pare insuperabile²⁷: le libertà costituzionali da lungo tempo hanno cessato di costituire diritti pubblici subiettivi opponibili all'organizzazione statale, e si estrinsecano in un fascio di prerogative, bilanciabili anzitutto dal legislatore nei limiti della Costituzione, che consentono ed accompagnano lo sviluppo della persona umana nelle stesse formazioni sociali ove essa si svolge. E forse, le offese più insidiose che si possono muovere a tali libertà non vengono più (soltanto) dalla mano pubblica, nel contesto dello Stato costituzionale; ciò vale, a maggior ragione, ove si riconosca il principio di sussidiarietà orizzontale, che segna potenzialmente il passaggio dal pubblico alle formazioni sociali di numerosi compiti in precedenza esercitati dall'Amministrazione. Pertanto, non si risolve il problema dell'incisione ad opera dei più di una libertà individuale, limitandosi a privatizzare il contesto ove essa si realizza.

Su di un altro piano, non pare soddisfacente neppure la compensazione che si intende suggerire tra il possibile sacrificio del dissenziente e la procedura che gli viene offerta per far valere le proprie ragioni. O meglio: se tutti noi fossimo esseri razionali, animati da un costruttivo spirito di confronto, non sarebbe inverosimile immaginare una composizione amichevole, o persino la rinuncia di una delle parti configgenti all'esercizio delle proprie ragioni. Tuttavia, non si possono ignorare gli indizi, tratti anzitutto dalle vicende della storia, che rendono poco probabile un tale esito.

Sarebbe ingiusto dimenticare, infatti, che la contesa verte sulle religioni e sui simboli con cui di esse si fa pubblicamente propaganda: un campo, questo, laddove purtroppo lo spirito di proselitismo che legittimamente connota le religioni monoteiste, con l'eccezione dell'ebraismo, facilmente è trasmodato in fanatismo. Se si vuole convincere taluno di una verità oggettiva, che ne salverà l'anima in eterno, è necessario esercitare un estremo rigore su sé stessi, al fine di rispettarne comunque i falsi convincimenti e di

²⁵ Parafrasando A. Tocqueville, *La democrazia in America* (1835), ed. it. UTET 2010, 341 ss, si può dire che sono le religioni di minoranza ad inclinare verso il pluralismo democratico, poiché esse "hanno bisogno che si rispettino tutti i diritti, per essere sicuri del libero esercizio del loro".

²⁶ *Contra*, A. Guazzarotti, *Giudice e minoranze religiose*, Milano 2001, 118 ss; a favore del modello autonomista è, invece, F. Bertolini, *Principio di laicità ed attitudine dello Stato alla autonoma determinazione di sé*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

²⁷ G. Brunelli, *Neutralità dello spazio pubblico e "patto repubblicano": un possibile modello di integrazione sociale*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocefissa?* cit. 51 ss

rigettare la tentazione di improvvisarsi nell'interesse stesso di quella persona. Certamente, è un rigore che molti credenti hanno mostrato di possedere, ma che esso possa maturare nella coscienza di ciascuno è davvero poco credibile, alla luce delle vicende storiche che conosciamo.

È perciò possibile che l'affissione del crocefisso venga vissuta da chi la sollecita con una determinazione missionaria, alla quale chi la subisce opporrà una altrettanto ferrea volontà di sfuggirvi. Il terreno peggiore per un dialogo costruttivo, ma il migliore per attizzare conflitti incendiari, che non si possono risolvere né con un compromesso insoddisfacente per entrambe le parti in causa, né con un'imposizione maggioritaria, che sarebbe non altro che la prevaricazione del forte sul debole.

Non è preferibile disinnescare la mina e sottrarre le nostre aule al conflitto, rendendole le "città aperte" del diritto costituzionale?

4. Muro bianco o muro barocco?

Veniamo all'ulteriore modello ideale che è stato proposto da P. Pinna²⁸, nel rispetto della premessa secondo cui l'iniziativa di esporre un simbolo religioso parte dallo studente. Gli alunni entrano in classe e si trovano dinanzi un muro bianco; ciascuno di essi ha facoltà di lavorarlo come gli suggerisce il proprio credo, affiggendovi il simbolo religioso in cui ripone fede. Viene meno sia la presunzione che il crocefisso sia in linea di principio la scelta soddisfacente per tutti, sia l'indicazione di esclusività che a tale presunzione rischia di legarsi. Il muro è divenuto barocco, poiché si esalta tramite la contemporaneità degli stili e la ricchezza delle decorazioni. Ciascun membro della classe apporta in tale direzione il proprio contributo.

La rinuncia ad una presunzione di adeguatezza del solo crocefisso è un passo importante, che rende questa soluzione, in definitiva, l'unica a mio parere davvero argomentabile: il dissenziente non si trova innanzi ad un'imposizione, che egli è tenuto a superare, sfidando in tenera età la formidabile pressione del conformismo sociale. Egli è, anzi, incoraggiato dall'iniziativa altrui ad esporre a propria volta il simbolo in cui si riconosce, aprendo le mura scolastiche ad un proficuo dialogo interreligioso. Vediamo però ora le controindicazioni.

Per poter postulare il diritto di uno studente²⁹ ad occupare con un segno le mura pubbliche, dobbiamo anzitutto stabilire se tale gesto appartenga al novero delle libertà costituzionali che gli sono riconosciute, giacché, in caso contrario, quest'attività diretta verso lo spazio collettivo non avrebbe un substrato sufficiente per godere di assoluta protezione. È necessario dunque chiedersi quale significato, il più possibile

²⁸ Si veda anche E. Rossi, *Laicità e simboli religiosi* cit. 369; in senso contrario, F. Rimoli, *Ancora sulla laicità: ma la Corte non vuole salire sulla croce...*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

²⁹ M. Cuniberti, *Brevi osservazioni su laicità dello Stato e obbligo di esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocefissa?* cit. 89 nega invece che sia questione di conflitto tra diritti, e ritiene di valutare il problema alla luce del solo principio di laicità. Nel senso del testo, tra altri, S. Lariccia, *Libertà religiosa, imparzialità e laicità delle istituzioni*, ivi, 187

obiettivizzato, possa rivestire la volontà di esporre un simbolo religioso³⁰, e se esso sia estrinsecazione di una prerogativa assicurata dalla Costituzione e dalla convenzioni internazionali.

A mio parere, sono possibili tre risposte di carattere generale, per quanto si possa ambire ad una induzione dai casi molteplici che si potrebbero verificare.

In primo luogo, si può immaginare che lo studente intenda accompagnarsi al simbolo in cui ripone fede, posto che la presenza di esso lo conforta e ne indirizza l'attività nel delicato momento della formazione scolastica: tuttavia, ove tale intendimento dovesse confliggere con la libertà altrui, esso apparirebbe con ogni evidenza recessivo, poiché nulla vieta (né lo potrebbe in futuro, neppure con legge) all'alunno di recare sulla propria persona soltanto quello od altri simboli miniaturizzati, che di per sé sarebbero congrui rispetto all'intendimento. Vi sarebbe, perciò, una superfetazione nella tutela, di carattere sproporzionato rispetto al fine.

In secondo luogo, è possibile, ed anzi assai più probabile, che l'esposizione collettiva del simbolo sia strumento per connotare l'esercizio della funzione pubblica che si svolge nelle aule: con tale gesto, si rammenta e si celebra il fatto per cui l'insegnamento si sviluppa sotto l'ala protettrice della fede, che attribuisce il giusto senso valoriale alle caotiche vicende terrene. In tal caso, sembra evidente che si sia fuori dall'ambito delle libertà, e, al contrario, si infranga il supremo principio di laicità dello Stato, con particolare virulenza, atteso il collegamento che viene costruito tra religione ed educazione civica³¹.

Una variante sorretta da autonome ragioni di quest'approccio potrebbe puntare l'indice verso il diritto dei genitori, riconosciuto dalla stessa CEDU, ad incanalare la formazione scolastica del minore verso i convincimenti religiosi del nucleo familiare: anche in questo caso, però, vi sarebbe una sproporzione tra mezzo e fine. Si ritorce contro gli eventuali fautori di siffatta tesi l'argomento impiegato dalla Gran Camera nel caso *Lautsi*, per il quale tale diritto ha così ampie opportunità di espandersi nel nucleo parentale, da vivere in forma attenuata presso l'istituto scolastico. Ed inoltre, stante la facoltà di iscrivere il minore presso una scuola privata confessionale, la scelta di avviarlo verso il sistema scolastico pubblico comporta l'accettazione di un modulo formativo, ove l'indottrinamento religioso deve necessariamente cedere il passo all'esposizione delle ragioni di tutti noi, favorevoli o contrarie che siano alla propria fede.

Infine, è immaginabile che l'apposizione del simbolo realizzi un atto di propaganda in pubblico della fede religiosa, tutelato dall'art. 19 della Costituzione. Ritengo che tale ipotesi sia l'unica compatibile con l'accettazione del muro barocco, in quanto corrisponde all'esercizio di una libertà costituzionale. Per accettarla pienamente, tuttavia, dobbiamo indulgere in una non lieve concessione: è, vale a dire, necessario convincersi che la mera esposizione di un simbolo religioso, disgiunta da un'attività esplicativa, rifletta pacificamente il proselitismo dei fedeli, ovvero funga da mezzo atto non già a proclamare orgogliosamente la fede, ma a convincere i terzi della giustizia di essa, con il fine di accoglierli nella comunità dei credenti. Non

³⁰ Sul punto, A. Morelli, *Il contenuto semantico "inesauribile" del simbolo religioso*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocefissa?* cit. 219

³¹ N. Colaianni, *La "laicità" della croce e la "croce" della laicità*, in www.olir.it; A. Giorgis, *L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: questione (per lo più) inammissibile, ma...non del tutto infondata*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocefissa?* cit. 169

possiamo accettare supinamente questa premessa, giacchè propagandare significa, anzitutto, spiegare, sviluppare un ragionamento, additare casi di vita esemplare, infine convincere con le proprie ragioni: ma, innanzi agli occhi di un ateo, di chi crede diversamente, persino di chi ignora il significato del simbolo, è assai dubbio che un segno sul muro possa in sé adempiere ad un simile compito.

Per continuare nel ragionamento dobbiamo però accettare la premessa, ponendo da parte ogni dubbio. Concediamo, allora, che l'affissione del simbolo in classe sia esercizio della libertà religiosa di fare propaganda della fede in un luogo pubblico.

Come è ovvio, per limitare l'esercizio di tale diritto è necessario porlo in bilanciamento con una libertà uguale e contraria. Nel nostro caso, si tratta della libertà religiosa negativa³². Pinna ci dice che, in definitiva, chi non vuole esporre il proprio simbolo, ovvero non ne dispone, non ha pretese da far valere nei confronti del credente che opera in tal senso, ed aggiunge il dubbio che il lato negativo della libertà non meriti di essere troppo enfatizzato.

Sul punto non sono d'accordo: direi, anzi, che proprio in materia di religione la forza della libertà di non fare è particolarmente poderosa, a fronte della libertà di fare.

Mentre pare inconsueto al giorno d'oggi che un'associazione coarti la volontà di chi non vi partecipi ad aderire³³, l'opposto vale in campo religioso, ove la storia mostra che la persecuzione nei confronti dei credenti è andata di pari passo, spesso a ruoli invertiti, con la persecuzione nei confronti dei non credenti, discriminati in quanto tali ed indotti a conversioni forzose. È stato osservato che la riflessione moderna sulle libertà nasce proprio dallo studio di tale fenomeno³⁴: se, in altri termini, proclamiamo la libertà di non associarci, o di non riunirci, ciò si deve all'importanza che ha avuto, ed ha, la libertà religiosa negativa.

Il muro barocco, allora, non risolve almeno tre posizioni: a) quella del credente, la cui fede rifiuta per principio il dialogo interreligioso, ed induce ad avvertire come una profanazione l'accostamento del proprio simbolo a quello altrui; b) quella del credente, la cui fede non concepisce il proselitismo, poiché si rivolge alla comunità del solo popolo eletto (l'ebraismo); quella dell'ateo, che non solo non dispone per definizione di un simbolo religioso, ma potrebbe esercitare la propria libertà negativa, nel senso di sottrarsi alla stessa attività di propaganda altrui.

Debbo invece dire che, per quanto io stesso sia fermamente convinto della bontà del confronto tra credenti e non credenti come strumento di accettazione reciproca e di pluralismo, tuttavia mi trovo a riconoscere che non vi sono mezzi costituzionalmente tollerabili per imporlo a chi intenda sfuggirvi³⁵. La libertà religiosa negativa consente non solo di non credere, ma di rifiutare il dialogo stesso con le religioni, perché non interessa, o perché reputato in sé futile, o persino nocivo. Non spetta allo Stato sindacare tali ragioni ed

³² G. Di Cosimo, *Scuole pubbliche e simboli religiosi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

³³ Naturalmente, con eccezioni storicamente rilevanti, tra cui, in particolare, quella costituita dalle corporazioni e dalle gilde di origine medioevale, la diffidenza verso le quali indusse i rivoluzionari francesi, come è noto, a non riconoscere la libertà di associazione nella dichiarazione dell'89'

³⁴ J. S. Mill, *On liberty*, (1835), ed. it. *La libertà*, Bur 2009, 23; G. De Ruggiero, *Soria del liberalismo europeo* (1925), ed. Laterza 2003, 17 ss, vede nell'affermarsi della libertà religiosa, con riferimento all'esperienza calvinista, anche "una mentalità democratica in embrione" e comunque "la prima, grande affermazione del liberalismo moderno"

³⁵ F. Finocchiaro, *sub art. 19* in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Roma 1977, 259; P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna 1984, 207

imporre ai suoi cittadini, nel luogo pubblico deputato all'educazione, di accettare l'irruzione nella propria vita del fenomeno religioso, subendo la propaganda del fedele.

A questo punto, Riviezzo recupera l'argomento maggioritario, declinandolo in altra forma: se anche si riconosca la libertà negativa dell'uno, essa non potrà comunque impedire l'esercizio dei diritti di tutti gli altri, trasformandosi in un'inaccettabile potere di veto. Io non credo che la questione vada impostata in questi termini: non di veto è il caso di parlare, infatti, ma di esercizio di un diritto in grado di limitare i diritti altrui uguali e contrari, senza che, nel campo delle libertà costituzionali, il numero abbia alcun rilievo. In gioco, in altri termini, non sono le ragioni della comunità contro quelle dell'individuo, ma la libertà di Tizio e Sempronio, *disgiuntamente* prese in considerazione, contro la libertà di Caio: le prime non possono venire sommate nell'illusione di trarne una facoltà rafforzata, giacché contano comunque per uno, in quanto espressione della personalità dell'individuo cui la Costituzione direttamente le assegna.

Detto ciò, bisogna riconoscere che siamo sul terreno del bilanciamento dei diritti. Ora, pare assodato che tale operazione non possa costituire un gioco a somma zero.

In altri termini, non è consentito il raggiungimento di un presunto stato di equilibrio, che abbia per esito, invece, il sacrificio del nucleo essenziale di una delle ragioni in causa, a vantaggio dell'altra. Ma, specie nei confronti dell'ateo, il muro barocco segna davvero la vittoria integrale del credente sul non credente. Se, infatti, il muro resta bianco, ciò si risolve in una parziale e debole limitazione del fedele a propagandare il proprio credo: non solo perché il proselitismo resta possibile in ogni altro luogo, ma anche poiché esso resta anche praticabile, in altre forme, all'interno stesso dell'edificio scolastico. Non si potrà, infatti, negare la libertà di spiegare un'opera di convincimento in tale sede nei confronti dei propri compagni, attraverso il dialogo, l'invito a partecipare alle riunioni della comunità, la proposizione di esempi apologetici tratti da percorsi di vita ideali, e così via. Ciò che viene paralizzato non è dunque la libertà religiosa *tout court*, ma soltanto una delle possibili modalità con cui essa si può esercitare, proprio in quanto lesiva del diritto altrui. Una modalità, per giunta, della cui forza di penetrazione, come si è già detto, è lecito dubitare.

Se invece l'esposizione del simbolo religioso è permessa, l'ateo, ed anche chi, credente o agnostico, non voglia accettare il dialogo religioso, perde tutto. Egli è infatti costretto, in ragione dell'obbligo scolastico, a soggiacere alla propaganda della o delle fedi, senza potersi in alcun modo sottrarre. Di regola, il proselitismo religioso si concilia senza difficoltà con la libertà negativa dell'altro, in quanto quest'ultimo ha comunque il diritto ed il modo di allontanare dalla propria sfera chi vi voglia veicolare gli argomenti del credo. Se si bussa alla porta di un vicino per distribuire materiale di propaganda, si ha titolo per negare l'accesso; se si tiene un comizio in piazza, è ben possibile passare oltre, o chiudere le finestre per non essere disturbati. Ma, nell'aula, l'ateo è impotente: egli deve accettare l'ingresso della religione nella propria vita, e per di più nella fase educativa tesa a svilupparne la personalità ed il senso civico.

Allora, si capisce che l'esito del bilanciamento sia obbligato: il muro bianco è l'opzione più rispettosa dei diritti costituzionali in conflitto.

Si può giungere alla medesima conclusione, prendendo lo spunto dall'apologo di Weiler³⁶, su cui S. Pajno ha richiamato la nostra attenzione³⁷. Debbo dire che gli argomenti contrari sviluppati da Pajno mi paiono di una logica implacabile, e condannano l'apologo all'insuccesso già di per sé. Voglio solo aggiungerne uno ulteriore. Weiler ci vuole convincere che il muro bianco abbia a propria volta, al pari del muro barocco, un univoco significato, un'affermazione militante di ateismo³⁸ che non lo rende meno invasivo, agli occhi del credente, che se fosse popolato di simboli religiosi a spregio all'ateismo.

Se così fosse, subiremmo uno scacco perpetuo: benché Weiler mostri di credere di avere trovato con questo argomento una via per difendere l'apposizione del simbolo religioso in classe, dovremmo piuttosto ritenere che non vi è soluzione possibile al nostro problema. Qualunque scelta, infatti, comporterebbe una lesione costituzionalmente intollerabile di una libertà fondamentale: il muro spoglio, ma grondante di ateismo, non ha meno ragioni di essere condannato del muro su cui campeggia solitario il crocifisso.

Tuttavia, la premessa da cui muove il discorso di Weiler è davvero discutibile. Qualora il muro dell'aula si popoli di uno o di molti simboli religiosi, il senso obiettivo di ciò non può essere frainteso, anzi si deve risolvere, come si è già visto, nel riconoscimento della libertà di propagandare in pubblico la fede. Ma il muro bianco presenta invece un vantaggio incomparabile: esso è un significante aperto ad una pluralità di significati. Di più: si trova nel posto e nelle circostanze migliori perché, tra questi ultimi, si lumeggia il carattere tollerante ed inclusivo della scelta, tagliando invece fuori le ricostruzioni di senso deviate e, in una sola parola, incostituzionali. La scuola pubblica è il luogo ideale perché ciò avvenga, ad opera delle famiglie e degli insegnanti: sono certo che, con tale aiuto, gli studenti capiranno e saranno proficuamente indirizzati sulla via del pluralismo.

5. Una proposta minore

Quanto detto finora pare spingerci verso il muro bianco. Un divieto di esporre in aula simboli religiosi, quale effetto del bilanciamento obbligato con la libertà negativa altrui. Si può trovare un'altra via?

Voglio proporre un correttivo al modello indicato da Pinna. Assumo per scontato, a questo punto, che sia costituzionalmente illegittimo sia imporre la presenza del solo crocifisso nelle aule, sia muovere da una presunzione di adeguatezza di tale segno, rimovibile solo su iniziativa di un dissenziente, e tenendo per di più in conto la volontà contraria della maggioranza. Ammetto, poi, che l'affissione del simbolo religioso sia estrinsecazione della libertà di propagandare la fede e spetti in quanto tale a chiunque, ciò che autorizza la fioritura delle icone di tutte le credenze sulle mura scolastiche. A questo punto, a mio parere, vi è un solo modo per garantire l'esercizio di tale libertà, senza che esso leda i diritti di chi non intende divenire il soggetto forzatamente passivo del proselitismo di un altro.

³⁶ J. Weiler, *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione imbarazzante*, in Quad. cost. 1/2010, 185 ss.

³⁷ S. Pajno, *L'apologo di Marco e Leonardo. Una risposta a Joseph Weiler*, in Quaderni costituzionali 4/2010

³⁸ Naturalmente contraria alla Costituzione: C. Martinelli, *Le necessarie incongruenze di una laicità "presa sul serio"*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocefissa?* cit. 211

Ciascuno studente della classe, all'inizio dell'anno, direttamente o per il tramite della famiglia a seconda dell'età, viene sollecitato, se vi è richiesta di un altro membro della classe in tal senso, ad esprimere un voto *segreto*³⁹, che verta non tanto sull'accettazione di un simbolo, quanto sul consenso a che la scuola si arricchisca di un contenuto di confronto e di dialogo sulla o sulle religioni. In altri termini, l'ateo ed il credente sono posti nella condizione del tutto libera di esprimersi sulla propria disponibilità ad impegnarsi nel dialogo, accettando la propaganda religiosa altrui, sia che ciò valga come contropartita per sviluppare la propria, sia che si apprezzino le ragioni della fede, od anche soltanto del pluralismo e del confronto, senza essere credenti. Qualora si ottenga l'*unanimità degli effettivi votanti* su questa soluzione, il muro barocco può tornare opzione praticabile.

Il voto segreto, su iniziativa della scuola, garantisce che nessuno sia obbligato a manifestare pubblicamente il proprio orientamento religioso od ideologico; l'unanimità dei votanti rispecchia un atto dispositivo della libertà religiosa positiva e negativa, in presenza del quale cessano le ragioni di diritto costituzionale sopra evidenziate per opporsi alla capacità pluralista del dialogo tra credenti ed atei.

Va però detto che questo approdo è condizionato, come si è detto, da una duplice premessa: bisogna convincersi, anzitutto, che l'apposizione di un simbolo religioso abbia in sé la natura e la forza di un atto pubblico di propaganda o di esercizio del culto⁴⁰. In secondo luogo, ma inscindibilmente, è necessario appurare che con essa non si produca l'effetto obiettivo di colorare dogmaticamente l'esercizio della funzione pubblica di insegnamento, la cui neutralità non può venir posta in discussione.

Se davvero, come è stato ritenuto, vige in tale materia un principio di precauzione che induce a scartare soluzioni anche soltanto dubitativamente lesive della laicità dello Stato⁴¹, il muro bianco torna l'opzione obbligata.⁴² Non intendo prendere posizione su tali profili: credo, piuttosto, che essi vadano dibattuti pubblicamente, allo scopo di costruire una posizione ragionevole e comunemente accreditata. Aggiungo che tale dibattito dovrebbe auspicabilmente condurre ad una legge.

Dubito, infatti, che ciascun istituto scolastico possa spingersi, a ragione della propria autonomia, fino ad una regolamentazione così particolareggiata, da costituire il frutto di un difficile bilanciamento dei diritti fondamentali della persona, che richiede, appunto, una scelta politica primaria, e la conseguente articolazione normativa di una procedura garantita.

Di questo, infatti, si tratta: compiere un'opzione tra due ipotesi alternative, il muro bianco ed il muro barocco, sapendo che la prima appare, a mio parere, senza dubbio conforme a Costituzione, e che la seconda lo può divenire a propria volta, ma solo nel rispetto di rigide condizioni, e per volontà del Parlamento.

³⁹ R. Tosi, *I simboli religiosi e i paradigmi della libertà religiosa come libertà negativa*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocefissa?* cit. 307

⁴⁰ Sul piano della tutela della libertà negativa, tali atti sono infatti assimilabili: F. Finocchiaro, *sub art. 19 cit.*, 259. Parimenti, resta dubitabile che la mera esposizione del simbolo religioso possa costituire esercizio del culto.

⁴¹ G. Casuscelli, *Il crocefisso nelle scuole: neutralità dello Stato e regola della precauzione*, in *Dir. eccl.* 2005, 504 ss

⁴² A. Di Giovine, *Democrazia e religione: spunti di sintesi*, in *Problemi pratici cit.* 407.

Urge, dunque, l'intervento del legislatore, cui spetta in prima battuta di assolvere a tale compito⁴³. Fino a quando la legge non prenderà finalmente in carico ciò che le compete, sbarazzandosi di falsi argomenti ed incrostazioni ideologiche per occuparsi invece del tema nella chiave del rispetto delle libertà di tutti, non vedo altro che un divieto, discendente direttamente dalla Costituzione, ad affiggere in classe uno o più simboli religiosi.

⁴³ C. Fusaro, *Pluralismo e laicità, lo Stato non può ridurre la fede a cultura, né costruire sul fatto religioso identità partigiane*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocefissa?* cit. 149; si veda, tuttavia, R. Bin, *Inammissibile, ma inevitabile*, ivi, 39, che avanza dubbi sull'opportunità di una legge in questa materia